

COMUNE DI NONE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2

OGGETTO: CONCESSIONE DI LOCALI SAN ROCCO IN USO E GESTIONE AD ARCA DI NONE' - CONVENZIONE ANNI 2024-2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **otto** del mese di **gennaio** alle ore 08:00 è stata convocata ai sensi dell'art. 2, comma 3 del vigente Regolamento approvato con propria deliberazione n. 22 del 28.03.2022, nell'apposita sede ed in sessione ordinaria, la Giunta Comunale.

Si dà atto che la Giunta si è riunita in audio/videoconferenza ai sensi dell'art. 4 del sopraccitato Regolamento ed è stato possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati delle votazioni. È stato inoltre possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BRUSSINO LOREDANA EMMA	SINDACO	X	
FERRARI LAURA	ASSESSORE - VICE SINDACO	X	
FRANCO MASSIMILIANO SECONDO	ASSESSORE	X	
DIFINO PAOLA	ASSESSORE	X	
DEMURO DOMENICO	ASSESSORE	X	
	Totale Presenti:	5	
	Totale Assenti:	0	

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale GRIBAUDO Mattia.

Assume la Presidenza SINDACO BRUSSINO LOREDANA EMMA.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Prende atto che l'Assessore Ferrari dichiara di astenersi relativamente alla discussione e votazione della presente deliberazione per potenziale conflitto di interesse nella trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno;

Visto l'art. 4 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con propria deliberazione n. 22 del 28.03.2022, che prevede la possibilità di riunirsi in audio videoconferenza o in sola audio conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;

Considerato applicabile tale regolamento alla presente riunione di Giunta;

Visto l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.12.2023, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2024-2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011;

Visto il P.E.G. del corrente esercizio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2024;

Vista la legge di stabilità 2024 del 30.12.2023 n. 213;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso che l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale in quanto il comma 4° recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

Visto l'art. 12, l. n. 241/1990, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi e che la loro effettiva osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi indicati;

Visto il d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che riconosce, all'art. 2, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

Visto l'art. 4, d.lgs. n. 117/2017, stabilisce che sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o

principale, di una o più attività, di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;

Visto l'art. 55, d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, afferma che in attuazione dei principi di sussidiarietà cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

Visto che il D.lgs. 117/2017, all'art. 56 riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte al R.U.N.T.S., finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e alle condizioni meglio specificate nell'articolo stesso. In relazione alla previsione di cui all'art. 101, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017 il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale, in considerazione della proroga del termine entro cui gli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) devono ultimare le verifiche sulle organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sottoposte al procedimento di "trasmigrazione", si intende soddisfatto attraverso la data di iscrizione ad uno dei Registri regionali;

Considerato che la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti e associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dall'apposito regolamento comunale per dare attuazione all'art. 12 della l. n. 241/1990 e s.m.i. assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata;

Considerato altresì che gli interventi del comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante assegnazione di contributi finanziari e che possono essere destinati, tra gli altri, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale;

Dato atto che, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 12 della l. n. 241 del 1990, il testo Unico dell'Associazione locale - Regolamento per la concessione di contributi finanziari ad associazioni operanti sul territorio Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 6 maggio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 /26.11.2019, stabilisce:

- all'art. 1 che l'Amministrazione Comunale promuove l'associazionismo in tutti i campi (ricreativo, sportivo, umanitario, sociale e culturale) e riconosce nella collaborazione, nella comprensione, nel mutuo soccorso e nella libera convivenza fra diversi, i valori più alti e - nello stesso tempo - gli strumenti più efficaci per combattere meglio l'emarginazione e le solitudini, per migliorare la qualità della vita, per conquistare a vantaggio di tutti sempre più avanzati obiettivi di civiltà e di benessere morale e sociale;
- all'art. 17 che I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente Regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, culturali, sportivi, ricreativi, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento e rispondano a criteri indicati al successivo art. 20, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 2022 si stabiliva di stipulare il rinnovo della Convenzione tra il Comune di None e l'Associazione ARCA DI NONÈ per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale siti in Via San Rocco (adiacenti alla Chiesa), con decorrenza dal 15/05/2022 al 31/12/2023, eventualmente rinnovabile. Si stabiliva, inoltre, di dare atto che l'ammontare del rimborso a carico dell'Associazione ARCA DI NONÈ per l'utilizzo dei locali di cui trattasi è pari ad € 300,00 annui (€ 70,00 canone + € 230,00 Rimborso spese acqua, luce, riscaldamento). Si elargiva, sotto forma di corrispettivo per il servizio di segretariato con gestione calendario, gestione pulizie e consegna e ritiro chiavi, € 15,00 per ogni affitto della saletta concesso ai privati durante l'anno solare, da erogarsi a consuntivo;

Evidenziato che la convenzione di cui sopra è oramai giunta alla sua naturale scadenza;

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di una nuova convenzione, per gli anni 2024 e 2025, che ricalchi nella sostanza quella cessata in quanto utile alla popolazione nonese per beneficiare di spazi pubblici a tariffe calmierate, consentendo, al contempo, al mondo associativo di accrescere la propria visibilità e partecipazione nella gestione della cosa pubblica;

Dato atto che il Comune ritrova nel volontariato civile un'ottima occasione di promozione dell'aggregazione sociale e un profondo stimolo all'inclusione e al sostegno reciproco, anche alla luce del dettato di cui all'art. 2 della Costituzione;

Dato atto, inoltre, che il Comune, per il tramite della valorizzazione e del coordinamento dell'associazionismo e, più in generale, delle componenti del Terzo Settore, mira al completamento della propria azione istituzionale sviluppando sinergie con la comunità di riferimento, così ottenendo soluzioni altrimenti difficilmente raggiungibili mediante il ricorso ordinario al mercato degli operatori economici;

Atteso che il Comune intende valorizzare le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2017, con speciale riferimento a quelle riportate alla lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Considerato che il Comune di None possiede numerosi locali sul territorio che destina ad attività ricreative, sociali, artistiche e culturali, specie se svolte dalle associazioni del territorio. Tra le altre, il Comune di None tiene al patrimonio anche i locali di cui all'allegato A – Planimetria, del presente atto, che ritiene possano essere destinate allo svolgimento di piccole ricorrenze, feste di compleanno, riunioni e momenti di aggregazione ludico-ricreativa;

Posto che il Comune di None intende conferire in concessione d'uso i locali suddetti all'Associazione ARCA DI NONÈ per il perseguimento delle finalità contemplate dal suo Statuto;

Posto altresì che, in occasione della concessione d'uso, l'Associazione ARCA DI NONÈ si occupa di gestire le incombenze relative al servizio di segretariato per la gestione prenotazioni, consegna e riconsegna chiavi, sovrintendenza del servizio di utilizzo dei locali nel caso di richieste per lo svolgimento di feste da parte di privati, concordando con questi i principi di utilizzo;

Considerato altresì che l'Associazione ARCA DI NONÈ (iscritta alla Consulta delle associazioni prevista dall'art.61 dello Statuto comunale), con sede in None, è un'Associazione apartitica, apolitica, senza scopi di lucro ed è espressione di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo per il raggiungimento di finalità di carattere civile e sociale;

Verificato che l'Associazione ARCA DI NONÈ è iscritta al nr. DD1568 del Registro del Volontariato della regione Piemonte del 09/12/2020;

Chiarito che l'Associazione si impegna a consentire l'uso dei locali attribuiti in concessione dall'Ente in favore dei privati per lo svolgimento di piccole feste, riunioni, mostre, conferenze e riunioni di condominio, dibattiti culturali. Sono escluse dalla presente Convenzione gli incontri politici, di dibattito sociale e di contestazione all'ordinamento, alla legge e all'ordine costituito. Gli eventi tenuti all'interno del locale dovranno rispettare il senso del pudore, dell'ordine pubblico, della calma, della sicurezza sociale e osservare la promozione dei valori democratici dell'uguaglianza, delle pari opportunità, del dialogo e dell'inclusione sociale. Gli usi dei locali dovranno essere improntati alla calma, alla correttezza sociale, al rispetto degli ambienti in cui si svolgono e alla promozione del sano divertimento, del sano approfondimento culturale e allo svago. Sono ammessi eventi di carattere ricreativo e ludico, comunque da svolgersi secondo il rispetto dei principi indicati;

Ritenuto di approvare e sottoscrivere la Convenzione di cui all'ALLEGATO A del presente atto, inclusivo del modulo di nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali e del modulo informativo;

Ritenuto di concedere il locale in favore dell'Associazione, per lo svolgimento delle attività sue proprie, dietro ad un rimborso annuo di € 300,00 in favore del Comune di None, di cui € 70 di canone e € 230 per rimborso forfettario costi utenze, in virtù delle finalità sociali perseguite e dei servizi previsti dalla convenzione;

Ritenuto ancora di stabilire che entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di competenza il Comune di None, in seguito all'avvenuta presentazione del rendiconto, provvederà a liquidare il 50% dell'importo incassato dall'Ente in seguito all'affitto della sala di cui al presente articolo;

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/00 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.lgs. 165/01 per gli uffici dirigenziali generali;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b), Legge n. 213 del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni, inserito nel solo originale del presente atto, dal Responsabile dell'Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in merito alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese:

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa,

1. **Di concedere** in uso all'Associazione Arca di Nonè, c.f. 94556150012, con sede in Via Roma 9, None (TO), cap. 10060, i locali di proprietà comunale, siti in V. S. Rocco, piano terra (adiacenti alla Chiesa S. Rocco), così come meglio descritti dall'allegato A – Planimetria della presente Convenzione allegata;
2. **Di approvare** la bozza di Convenzione di cui all'ALLEGATO A del presente atto, della durata di anni 2 (anni 2024-2025) e composta di n. 15 (quindici) articoli;
3. **Di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione di cui al punto 2) del presente dispositivo;
4. **Di concedere** il locale di cui al punto 1) del presente dispositivo in favore dell'Associazione, per lo svolgimento delle attività sue proprie, dietro ad un rimborso annuo di € 300,00 in favore del Comune di None, di cui € 70 di canone e € 230 per rimborso forfettario costi utenze, in virtù delle finalità sociali perseguite e dei servizi previsti dalla convenzione;

5. **Di stabilire** che, in seguito all'avvenuta presentazione del rendiconto e nel rispetto del testo della Convenzione di cui all'ALLEGATO A del presente atto, il Responsabile dell'Area Affari Generali provvederà a liquidare il 50% dell'importo incassato dall'Ente in seguito all'affitto della sala di cui al punto 1);
6. **Di prendere atto** dell'avvenuta acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e precisamente: parere favorevole del Responsabile di Area Affari generali, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell'atto e parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria attestante la regolarità contabile;
7. **Di dare atto** che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
8. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, con apposita ed unanime votazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to: BRUSSINO LOREDANA EMMA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to: GRIBAUDO Mattia

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

None, li 08/01/2024

IL VICE SEGRETARIO

COMUNALEGRIBAUDO Mattia